

REGOLAMENTO (CE) N. 278/98 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1998

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 222/98 della Commissione⁽³⁾,

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 222/98 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 100 000 tonnellate di granturco da esportare verso determinate destinazioni nell'ambito di gare indette dal Programma alimentare mondiale; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento(CE) n. 932/97⁽⁵⁾, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 222/98 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
⁽³⁾ GU L 23 del 30. 1. 1998, pag. 11.
⁽⁴⁾ GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 135 del 27. 5. 1997, pag. 2.
⁽⁶⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
⁽⁷⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
⁽⁸⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
⁽⁹⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.